



SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Tel. 0422 632247 - Fax 0422 632274
e-mail ambiente@comune.preganziol.tv.it

Responsabile del procedimento: Geom. Mauro Consonni
Responsabile dell'istruttoria: D.ssa Irene Gomiero

Prot. n. **12671**
Ordinanza n. **124**

Preganziol li **7.6.2011**

OGGETTO: Divieto d'uso a scopo potabile dell'acqua prelevata dai pozzi privati terebrati in alcune zone del territorio comunale ad una profondità compresa tra 180 e 300 metri.

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 65 del 9/5/2011, con la quale, su proposta dell'Azienda U.L.S.S. 9 di Treviso - Dipartimento di Prevenzione - Servizio d'Igiene Alimenti e Nutrizione, a causa della concentrazione del parametro "mercurio totale", superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 02/02/2001 n. 31, è stato imposto, ai proprietari di pozzi autonomi che emungono l'acqua ad una profondità superiore a mt 180,00 e ubicati in alcune del territorio comunale:

- a) il divieto, d'utilizzo come bevanda dell'acqua prelevata da detti pozzi
- b) di presentare al Comune di Preganziol, un documento analitico, redatto da laboratori accreditati UNI EN ISO IEC 17025, che indichi:
 - la concentrazione del parametro "mercurio totale"
 - i parametri caratterizzanti l'acqua analizzata (odore, torbidità, colore, pH, conducibilità a 20°C, durezza, cloruri, solfati, nitrati, nitriti, ammoniaca, ferro, oltre a manganese e arsenico)

PRESA VISIONE della nota del 3/6/2011, prot. n. 12333, con la quale il sopraccitato Servizio d'Igiene Alimenti e Nutrizione, in base ai risultati della campionatura dei vari pozzi esistenti nell'area individuata con la succitata ordinanza sindacale, propone una riduzione della zona interessata dalla presenza del "mercurio totale", ma, nel contempo, dispone che l'acqua potabile prelevata dai pozzi autonomi privati ivi realizzati e compresi tra i 180 e 300 metri di profondità, non sia utilizzata a scopo potabile e per le preparazioni alimentari;

PRESO ATTO che con la stessa nota il Servizio d'Igiene degli Alimenti e Nutrizione, al fine si assicurare la massima tutela della salute pubblica, propone di raccomandare:

- che tutti i cittadini abitanti in aree servite dall'acquedotto comunale, provvedano ad allacciarvi la propria abitazione
- che i proprietari di pozzi privati terebrati a qualsiasi profondità, la cui acqua è utilizzata per il consumo umano, provvedano ad un controllo dei parametri di potabilità con cadenza annuale;

APPURATO:

- che ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 31/2001 e dell'art.4 del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n.15/2009, spetta ai proprietari dei pozzi privati garantire l'idoneità al consumo umano delle acque prelevate dai pozzi dagli stessi realizzati
- che ai sensi dell'art.40 della D.G.R.V. n.107 del 5.11.2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, la realizzazione di pozzi di prelievo di acque sotterranee per uso potabile, igienico-sanitario e antincendio è consentita esclusivamente solo nelle zone sprovviste di adeguato acquedotto



PRESO ATTO dell'impossibilità di raggiungere individualmente tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza, stante il loro elevato numero e la mancanza di dati certi sui pozzi privati autonomi esistenti;

VISTI:

- il Titolo III, Capo IV, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n.1265/34;
- il D.Lsg. 02/02/2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 27/02)";
- il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, 9.2.2009, n.15, contenente le linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della acque destinate al consumo umano
- il Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009;
- la D.G.R.V. n.383 del 23.2.2010, riportante disposizione operative per la realizzazione di pozzi ad uso domestico
- il vigente Regolamento comunale d'Igiene;
- il Regolamento per la fornitura di acqua potabile, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" adottato dalla società di gestione del Servizio idrico integrato;
- gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art.3 della L.R. 31.5.1980, n.78;

ORDINA

- 1) Il divieto d'uso per scopo potabile e per le preparazioni alimentari dell'acqua emunta dai pozzi autonomi privati posti ad una profondità compresa tra 180,00 e 300,00 metri e ubicati nelle vie elencate al successivo paragrafo 2).

L'acqua prelevata da detti pozzi potrà essere utilizzata per gli altri usi domestici (quali igiene personale, lavaggio biancheria, lavaggio stoviglie e verdure), l'irrigazione delle colture e l'abbeveraggio degli animali.

- 2) Di stabilire che i pozzi autonomi privati interessati dalla presente ordinanza sono quelli ubicati nelle seguenti vie:

- Via Franchetti, dal sottopasso ferroviario di San Trovaso a via Baratta Vecchia
- Via Cimitero
- via I. Nievo
- via Mestre
- via G.Di Vittorio
- via Capitello
- via G. Taliercio
- via dei Sponcioni
- via Bacchina, fino al numero civico 59/d compreso
- piazza Settecomuni
- via dei Mattielli
- via dai Calzavara
- via dai Bortolotti
- via dei Munari



- via Baratta Vecchia, dall'incrocio con via degli Alpini fino a via Franchetti
- via degli Alpini
- via degli Artiglieri
- viale 12 Dicembre
- via 2 Agosto
- via Terraglio, dal canale Bigonzo, al numero civico 140
- strada Nenzi
- via I. Teotochi
- via F. Baracca
- via M. Feruglio
- via dei Guizzetti
- via Marmolada
- via Baratta Nuova
- via Spinelli
- via Europa
- via Collegio

3) La presente ordinanza sostituisce la propria precedente ordinanza n. 65 del 9/5/2011, che s'intende revocata; pertanto l'acqua prelevata dai pozzi autonomi privati non ubicati nelle vie sopraccitate, potrà essere pienamente utilizzata per il consumo umano.

R A C C O M A N D A

Al fine di assicurare la massima tutela della salute pubblica:

- a) che i proprietari di tutte le abitazioni esistenti sul territorio comunale, provvedano ad allacciare le stesse all'acquedotto comunale, nelle zone servite dalle rete idrica
- b) che i proprietari di tutti i pozzi privati ubicati nel territorio comunale e terebrati a qualsiasi profondità, la cui acqua è utilizzata per il consumo umano, provvedano ad un controllo dei seguenti parametri di potabilità con cadenza annuale:
 - **esame microbiologico:** conteggio colonie a 22° C, Coliformi, Escherichia coli, Enterococchi intestinali
 - **esame chimico:** colore, odore, torbidità, pH, conducibilità, ossidabilità, residuo fisso, Ammonio, Fluoruri, Nitrati, Nitriti, Solfati, Cloruri, Alluminio, Arsenico, Calcio, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Mercurio, Nichel, Potassio, Sodio, Diserbanti triazinici (almeno Atrazina, Desetilatraxina, Terbutilazina, Desetilterbutiazina), Composti organoalogenati (almeno 1.1.1-tricloroetano, 1.2 dicloroetano, somma di tricloroetilene/tetracloroetilene, triclorofluorometano)

D I S P O N E

che la presente ordinanza :

- a) sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione attraverso i mezzi di stampa e mediante affissione nei luoghi ed esercizi pubblici;
- b) sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Azienda ULSS n. 9 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, Via Castellana n. 2 - 31100 Treviso;
 - ARPAV - Dipartimento di Treviso Via Santa Barbara 5/A - 31100 Treviso;
 - Regione Veneto - Segreteria regionale per l'Ambiente - U.P. Sanità Animale ed Igiene Alimentare Rio Novo - Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia



- Settore IV - Lavori Pubblici e Politiche Ambientali del Comune
- Comando di Polizia Locale di Preganziol Via Dese n. 9;

A V V E R T E

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che il Responsabile del presente procedimento è il geom. Mauro Consonni del Settore IV del Comune di Preganziol - Piazza G. Gabbin n. 1 - 31022 Preganziol (TV)
- che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Ambiente e Protezione Civile (Tel. 0422.632200 - fax 0422.632274 - e-mail ambiente@comune.preganziol.tv.it)

F.to IL SINDACO
(arch. Sergio Marton)